

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE
DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO 2021
SOGGETTI IVS / GESTIONE SEPARATA**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020
- Art. 3, DL n. 41/2021
- Art. 47-bis, DL n. 73/2021
- DM 17.5.2021
- Messaggio INPS 29.7.2021, n. 2761

IN SINTESI

Nell'ambito della Finanziaria 2021 è stato istituito un fondo per l'esonero (parziale) dal versamento dei contributi 2021 a favore di:

- artigiani / commercianti iscritti all'IVS;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali di categoria.

Per poter beneficiare dell'esonero è richiesto un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Recentemente il MEF ha definito le modalità di concessione dell'esonero.

In particolare i soggetti beneficiari devono presentare una domanda:

- all'INPS entro il 30.9.2021;
- alla propria Cassa previdenziale entro il 31.10.2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), il Legislatore, con l'art. 1, commi 20 e 21 al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.



Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

L'art. 3, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" ha:

- incrementato la dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il nuovo comma 22-bis in base al quale il beneficio in esame:
 - è concesso alle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final;
 - è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE (il via libera dell'UE è stato concesso il 14.7.2021).

In base all'art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ai fini della concessione dell'esonero in esame, **la regolarità contributiva è verificata d'ufficio** dagli enti concedenti **a decorrere dall'1.11.2021**. In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.

Recentemente il Ministero del Lavoro / MEF con il Decreto 17.5.2021, pubblicato sul proprio sito Internet il 28.7.2021, ha individuato le modalità per la concessione dell'esonero.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto in esame, l'esonero parziale dei **contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000**, è riconosciuto ai:

- soggetti iscritti alle **Gestioni AGO** (artigiani / commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e **lavoratori autonomi** iscritti alla **Gestione separata INPS**. Sono ammessi all'agevolazione anche i **soci di società** ed i **professionisti componenti di studi associati**;
- professionisti iscritti agli **Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Possono beneficiare dell'esonero contributivo anche i **medici / infermieri / altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19.



L'esonero è riconosciuto alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di **competenza 2021 da versare** con le **rate / acconti** con scadenza **entro il 31.12.2021**.

L'esonero va richiesto ad **un solo** Ente previdenziale, per **una sola** forma di previdenza obbligatoria.

SOGGETTI ESCLUSI

Il beneficio in esame (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19) **non spetta**:

- **in presenza di un rapporto di lavoro subordinato**, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- **ai titolari di pensione diretta**, diversa dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire dell'agevolazione in esame (fatta eccezione per i medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co. co. per l'emergenza COVID-19) è richiesta la **sussistenza di entrambe le seguenti condizioni**:


- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 2019;**
- **reddito 2019** derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione **non superiore a € 50.000**.

Per i:

- professionisti iscritti alle **Casse previdenziali di categoria**, il reddito è individuato applicando il principio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti ed i costi inerenti l'attività;
- soggetti iscritti alla **Gestione IVS** artigiani / commercianti ed alla **Gestione separata INPS**, il reddito è desumibile dalla **Sezione I / II del quadro RR** del mod. REDDITI 2020 PF;
- soggetti iscritti alla **Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri**, il reddito è individuato nei redditi riconducibili all'attività che ha determinato l'iscrizione alla Gestione previdenziale desumibili dal mod. REDDITI 2020 PF. Vanno considerati anche i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole di cui all'art. 2135, comma 3, C.c.



Per i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2020**, l'esonero spetta anche **in assenza dei predetti requisiti** (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi).



ESONERO SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

Per i soggetti iscritti alle **Gestioni AGO**, l'esonero è applicabile alla contribuzione di **competenza 2021**, al netto delle agevolazioni / riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (ad esempio, al netto della riduzione del 35% prevista per i contribuenti forfetari che hanno scelto il regime contributivo agevolato).

L'agevolazione spetta al **titolare della posizione contributiva** per un ammontare pari alla **somma dell'importo** della contribuzione **esonerabile** per **ciascun lavoratore / collaboratore familiare**

iscritto alla Gestione IVS. Per ogni "unità lavorativa" va applicato il massimale di € 3.000, **parametrato ai mesi di attività** con riguardo alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le **rate in scadenza nel 2021**.

Per i soggetti iscritti alla **Gestione IVS artigiani / commercianti**, l'esonero riguarda solo i **contributi fissi** (di fatto interessa le 3 rate in scadenza nel 2021).



Per i soggetti **non obbligati al versamento dei minimali** (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l'esonero riguarda i contributi previdenziali **dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021**.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione separata INPS** l'esonero riguarda i **contributi** calcolati sul reddito prodotto e **dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021**.


Per beneficiare dell'esenzione in esame, oltre al possesso della **regolarità contributiva**, è richiesto il **pagamento integrale** della parte della **quota contributiva** obbligatoria **non oggetto di esonero**.



Gli eventuali contributi (esonerabili) **versati** possono essere richiesti **in compensazione / rimborso** tramite domanda da presentare **entro il 30.11.2021**, qualora l'importo dell'agevolazione spettante, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, DM 17.5.2021 il beneficio in esame è **riconosciuto previa presentazione**, entro il 31.7.2021, **di un'apposita domanda**, a pena di decadenza. Recentemente l'INPS è intervenuto con il Messaggio 29.7.2021, n. 2761 **prorogando tale termine al 30.9.2021**.



Preme evidenziare che tale termine di invio interessa anche i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza.

La domanda va presentata sulla base dello schema predisposto dall'INPS (ad oggi non ancora disponibile) e deve contenere l'autocertificazione:

- di **non essere**, per il periodo esonerato, titolare di **contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di **non essere**, per il periodo oggetto di esonero, titolare di **pensione diretta**, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di **non aver** presentato per il medesimo fine **domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria**;
- di **aver conseguito nel 2019 un reddito d'impresa / lavoro autonomo non superiore a € 50.000**;
- di **aver subito un calo del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019**. In caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell'esonero in più studi professionali / società, va indicato il codice fiscale dello studio / società nei quali l'attività è esercitata in maniera prevalente e per i quali il requisito risulta verificato;
- se lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / Gestione IVS **non obbligati al contributo minimale** di cui all'art. 1, comma 3, Legge n. 233/90:
 - di **aver conseguito il reddito per il 2019 e 2020** (indicandone l'importo);
 - di **dover versare la contribuzione per il 2021** (indicandone la quantificazione);
- di **essere in regola** con il versamento della **contribuzione previdenziale obbligatoria**;

- di **non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati nella Sezione 3.1 "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**.


L'ammontare dell'esonero contributivo destinato ai soggetti in esame è **riconosciuto dall'INPS** nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.500 milioni. In caso di superamento di tale soglia, l'agevolazione viene **ridotta in misura proporzionale** in base al numero dei beneficiari.

PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Per i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), l'esonero è applicabile ai **contributi previdenziali di competenza 2021, in scadenza entro il 31.12.2021**, ad **esclusione dei contributi integrativi** (in considerazione delle specifiche modalità di riscossione dei relativi contributi, è opportuno verificare presso la singola Cassa previdenziale i contributi oggetto di esonero).

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il beneficio è **riconosciuto previa presentazione, entro il 31.10.2021, di un'apposita domanda**, alla competente Cassa previdenziale, che ne verifica la regolarità.



La domanda va presentata sulla base dello schema predisposto dalla singola Cassa previdenziale e deve contenere l'autocertificazione:

- di **non essere**, per il periodo esonerato, titolare di **contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- di **non essere**, per il periodo esonerato, titolare di **pensione diretta**, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o di qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di **non aver** presentato per il medesimo fine **domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria**;
- di **aver conseguito nel 2019 un reddito di lavoro autonomo non superiore a € 50.000**;
- di **aver subito un calo del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello 2019**;
- di **essere in regola** con il versamento della **contribuzione previdenziale obbligatoria**.

L'ammontare dell'esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi in esame è **riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale** sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro nel rispetto del limite massimo di spesa pari a € 1.000 milioni.

In caso di superamento di tale soglia, l'agevolazione viene **ridotta in misura proporzionale** in base al numero dei beneficiari.

■